

REGOLAMENTO PER STRUTTURE ACCESSORIE CON CHIUSURA STAGIONALE DI SPAZI COMMERCIALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 de 15.11.2010

1. Le strutture accessorie con chiusura stagionale di spazi commerciali afferenti esclusivamente esercizi pubblici quali bar, ristoranti e locali di ritrovo, sia su aree pubbliche che su aree private, purchè adiacenti ad aree pubbliche e da queste accessibili non costituiscono volume edilizio e quindi non sono soggette al rispetto delle distanze da fabbricati e strade previste nel regolamento edilizio, a condizione:
 - Che le strutture stesse, per progetto, materiali e ideazioni tecnologiche, non rechino pregiudizio estetico alcuno in ambiti che rivestono carattere storico-artistico, di particolare pregio ambientale, ne interessino spazi urbani vincolati dalla legge 1089 del 1939, fatto salvo i disposti della L.42/04
 - Che non pregiudichino comunque visuali monumentali o paesaggistiche e siano realizzate con strutture "leggere" quali cristallo trasparente, legno, ferro, acciaio inox siano integrate con verde quali fioriere, realizzate possibilmente con gli stessi materiali delle strutture, aiuole, siepi ecc. si inseriscano nel contesto ambientale e si ricolleghino con eleganza all'edificio principale, dando valore aggiunto per la valenza pubblica che ne assumono.
 - E' favorito l'uso di elementi scaldanti per le stagioni rigide.
 - Se nelle vicinanze ci sarà o ci saranno strutture già realizzate, approvate dagli organi competenti, si consiglia di realizzare la struttura con gli stessi materiali.
 - L'amministrazione potrà indicare materiali e particolari se richiesti sono sconsigliati l'uso del cemento dell'alluminio e del PVC, se non in misura accessoria e necessaria
 - Che non interferiscano negativamente con l'armonico sviluppo unitario delle pavimentazioni cittadine di particolare pregio e disegno e , nel caso di strutture insistenti su spazi pubblici, attraverso o una tenuta del pavimento pubblico originale, o una sopraelevazione su supporto metallico rispetto allo stesso al fine di non pregiudicare o lesionare il lastricato sottostante
 - Che non costituiscano ampliamento di chioschi e altre strutture precarie, ciò a scongiurare il perpetuarsi di ampliamenti "stagionali"
 - Che le strutture stesse non vadano a occupare, interessare o compromettere spazi distributivi di pertinenza di altri immobili, fatti salvi gli atti di assenso condominiali di terzi, o dell' Ente pubblico proprietario dell'area, nel caso di struttura collocata su suolo pubblico
 - Che le strutture non siano direttamente collegate con gli spazi accessori e di servizio della attività commerciale (retro)
 - Che le strutture possono essere realizzate in adiacenza o nelle immediate

vicinanze dell'attività principale

2. E' possibile realizzare una superficie utile di struttura accessoria con chiusura stagionale fino al 100% per i primi 50 mq della superficie utile della attività principale riservata al pubblico compresi gli spazi accessori ed esclusi i servizi (bagno, anti, ecc.), come risultante dall'autorizzazione commerciale, e fino al 50% per i successivi mq della superficie utile disponibile.

L' altezza massima di estradosso pari a 4.00m e una altezza media esterna pari a 3.20m.

Vengono automaticamente derogati il rispetto delle distanze dai confini e dalle strade, sempre che ,in quest'ultimo caso, non ledano le visuali previste dal Codice della strada (la permeabilità ottica del vetro, componente principale di questi interventi favorisce questo tipo di installazioni), fatto salvo quanto disposto dal C.C.

3. Le strutture stagionali sono soggette a Permesso di costruire oneroso.

Nel caso insistenti su aree pubbliche sono soggette esclusivamente a Permesso di costruire.

Lo stesso dovrà essere chiesto successivamente alla richiesta di occupazione suolo pubblico.

4. Le chiusure stagionali dovranno inoltre rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente prescritte dall'Azienda Sanitaria Locale.

5. Le Autorizzazioni sono triennali e si rinnovano automaticamente se non sono intervenuti fattori di interesse pubblico che ne chiedano la rimozione.

In presenza di comprovati motivi di pubblica utilità l'amministrazione Comunale si riserva di revocare anticipatamente l'autorizzazione, rispetto alla scadenza naturale, senza che ciò possa costituire motivo di pretesa risarcitoria da parte del titolare dell'autorizzazione revocata.

6. La posa delle chiusure perimetrali stagionali deve essere effettuata non prima del 1 ottobre e rimossa non oltre il 31 maggio di ogni anno.

7. Il Permesso di costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo concessorio in misura ridotta del 20%, rispetto al contributo dovuto in base alle tariffe vigenti per la nuova costruzione di edifici a destinazione commerciale.

8. Nel caso venga richiesta su spazi pubblici, gli oneri pagati non sostituiscono in alcun modo la tassazione ordinaria per occupazione di suolo pubblico che dovrà essere comunque corrisposta secondo le tariffe vigenti.

9. Il Permesso di costruire è subordinato alla costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni a favore del Comune, per un importo pari a € 150.00 al mq. di superficie coperta o comunque occupata, regolato da atto d'obbligo unilaterale.
10. Il Comune potrà escutere detta garanzia fideiussoria per le spese occorrenti per la rimozione d'ufficio delle strutture accessorie con chiusura stagionale, che non sia stata attuata nei termini stabiliti nel Permesso di costruire stessa.
11. Qualora, per qualsiasi motivo, si renda necessario ricorrere alla rimozione d'ufficio della struttura accessoria con chiusura stagionale da parte del Comune, dovrà essere richiesto un nuovo Permesso di costruire oneroso e l'importo della fidejussione sarà raddoppiato.
12. Il Comune, qualora necessitasse degli spazi pubblici su cui ricade la struttura accessoria con chiusura stagionale, alla scadenza del Permesso di costruire, diffiderà il titolare alla rimozione della struttura, e nel caso d'inottemperanza, potrà applicare una penale di € 150.00= per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, fermo restando il potere di ricorrere all'esecuzione d'ufficio, in danno del titolare del Permesso di costruire stesso.
13. Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili all'insediamento d'impianti destinati al commercio su aree a tal fine messe a disposizione dalla competente Autorità Comunale (mercati, ecc.)
14. Devono essere fatte salve le disposizioni normative di settore, in particolare la normativa sulla Sorvegliabilità dei Pubblici Esercizi e la normativa inerente le occupazioni contenute nel Codice della Strada.